

LETTERA CIRCOLARE

{ EMBED Word.Picture.8 }

Roma, 11 Settembre 2003

**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE
E ATTIVITA' ISPETTIVA
DIVISIONE VII
COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO

Alle DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL
LAVORO
LORO SEDI

e p.c.
CONSORZIO NAZIONALE DEI CONCESSIONARI
ROMA

ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
PALERMO

Prot. n. 1168

Oggetto: *Modalità operative relative alla impugnazione e rateazione delle cartelle esattoriali.*

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute da parte di taluni Uffici territoriali, ed anche sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro istituito presso questa Divisione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in ordine alla redazione, alla impugnazione ed alla rateizzazione delle cartelle esattoriali dei concessionari per la riscossione formate sui ruoli predisposti dagli Uffici legali delle DPL ed elaborati del Consorzio Nazionale dei Concessionari (CNC).

Impugnazione della cartella esattoriale – Nel richiamare la precedente Lettera Circolare prot. n. VII/2/243/B13 del 24 marzo 1999 emanata da questa Divisione, si ritiene, alla luce anche della difficile interpretazione e della lettura sistematica del complesso normativo formato dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e dalla stessa L. 24 novembre 1981, n. 689, di dover precisare in forma unitaria ed univoca su tutto il territorio nazionale le modalità di impugnazione della cartella esattoriale.

L'art. 29 del D. Lgs. 46/99 (*Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie*) espressamente recita: «1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (omissis)».

Ciò premesso, si ritiene che debba individuarsi la competenza a decidere dei ricorsi avverso le cartelle di pagamento formate sui ruoli emessi dalle DPL quali enti creditori nel modo che segue:

1) laddove venga contestata la mancata o non rituale notifica della ordinanza-ingiunzione, il ricorso è proposto nelle forme e nei termini di cui agli artt. 22, 22 bis e 23 della L. 689/81 (cfr. *ex multis* Cass. Civ., Sez. Un., n. 12107 del 23 novembre 1995);

2) qualora, invece, si intendano eccepire irregolarità o nullità attinenti la formazione dei ruoli o delle cartelle esattoriali, della procedura di esecuzione o degli atti esecutivi, trattandosi di sanzioni amministrative e non di tributi o sanzioni ad essi connesse, competente a decidere la

controversia è il Giudice unico dell'esecuzione secondo il rito previsto, rispettivamente, dagli **artt. 615 e 617 codice di procedura civile**.

Rateazione della cartella esattoriale – Fermo l'art. 19 DPR 602/73, come modificato dall'art. 7 D. Lgs. 46/99, occorre senza dubbio ricordare che questo Ministero con propria Circolare n. VII/2/217/B13 dell'8 febbraio 2000 ha inteso stabilire in capo al trasgressore la facoltà di presentare apposita istanza alla DPL competente quale Ente creditore, **entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento**.

In applicazione della più recente normativa in materia di rateazione delle cartelle di pagamento (il precitato D. Lgs. 46/99) e non ravvisandosi alcuna oggettiva incompatibilità fra tale adempimento e l'impianto sanzionatorio della L. 689/81, si ritiene che spetti al Direttore della DPL, mediante il supporto delle UOALC, rispondere alle istanze di rateizzazione delle cartelle esattoriali, mediante apposito e specifico **decreto di rateazione** (cfr. allegato All. 1), applicando gli interessi in misura del 6% in ragione di anno (art. 21 DPR 602/73 – art. 9 D. Lgs. 46/99).

In merito il Ministero delle Finanze, con Circolare 26 gennaio 2000, n. 15/E, ha segnalato la necessità che nei provvedimenti di rateazione «siano evidenziate la data di presentazione della istanza e quella di decorrenza del pagamento rateale, sia esposto un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota capitale e in quota interessi; sia specificato, nelle premesse, che gli accertamenti effettuati tramite il Concessionario (cfr. Circolare 6 settembre 1999, n. 184/E) hanno consentito di appurare che, prima della presentazione dell'istanza non era iniziata la procedura esecutiva» (per la corretta elaborazione del piano di rateazione si allega l'apposito programma di calcolo, All. 2).

Poiché l'istanza di rateazione deve essere presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva, codesti Uffici dovranno provvedere a ricevere, anche a mezzo fax, conferma scritta da parte del competente servizio di riscossione in relazione alla non attivazione della procedura esecutiva stessa.

Per quanto concerne la situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore, cui il comma primo del suddetto art. 19 DPR 602/73 subordina l'accoglimento di richiesta di rateazione, va precisato che la sussistenza della medesima dovrà comunque essere dimostrata dal debitore stesso, anche al fine di consentire all'ufficio di effettuare la valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare, contenuto nel limite massimo di 60 (art. 20 DPR 602/73), fissato in funzione delle condizioni patrimoniali del debitore.

Nella Circolare n. 15/E del 2000 è altresì evidenziato l'obbligo della corresponsione degli interessi di mora dovuti dal contribuente, decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento: tali interessi di mora laddove eventualmente maturati fino alla data di presentazione della istanza di rateazione, vanno versati in unica soluzione, e pertanto il decreto di rateazione dovrà indicare che il contribuente è tenuto a pagare, unitamente alla prima rata, gli interessi di mora eventualmente maturati nonché il compenso spettante al concessionario dovuto a suo carico.

Ai sensi dell'art. 5 del D. M. 17 settembre 1999 i decreti di rateazione devono essere trasmessi alla Ragioneria provinciale dello Stato e all'Agenzia delle Entrate competente in ragione del concessionario che ha ricevuto il ruolo.

Da ultimo, nelle more di un chiarimento definitivo, già richiesto, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e preso atto dei diversi orientamenti di codesti Uffici, si ritiene che in questa fase, ai sensi e per gli effetti del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, l'istanza di rateazione della cartella di pagamento deve essere proposta dal trasgressore in bollo (marca da bollo di € 10,33), e che parimenti in bollo (marca da bollo di € 10,33) deve essere emesso il predetto decreto di rateazione.

Dicitura circa termini e modalità di impugnazione – Quanto poi alla formula da riportare nella cartella esattoriale, alla pagina 5, intitolata "Quando e come il contribuente può presentare ricorso", sulla quale si era già espressa questa Divisione con la citata Lettera Circolare del 24 marzo 1999, si invitano codesti Uffici, a comunicare al CNC, che legge per conoscenza, e ai concessionari competenti per territorio, le seguenti note, da trascriversi integralmente nell'atto:

Pagamento già effettuato o non dovuto – Nel caso in cui il trasgressore o l’obbligato solidale possa dimostrare l’estinzione del debito sanzionatorio ovvero l’avvenuto pagamento dell’importo richiesto, dovrà rivolgersi alla Direzione provinciale del lavoro intestataria, che, previo accertamento dei presupposti, provvederà a comunicare al concessionario lo sgravio delle somme non dovute.

Richiesta di rateazione – La possibilità di chiedere, prima dell’inizio della procedura esecutiva, il frazionamento dell’importo dovuto, fatto oggetto della presente cartella, è riconosciuta al trasgressore mediante presentazione di istanza in bollo, motivata circa le condizioni economiche disagiate, alla Direzione provinciale del lavoro intestataria.

Modalità e termini per l’impugnazione – Qualora il trasgressore ovvero l’obbligato solidale intenda impugnare la cartella esattoriale può:

a) entro il termine di 30 giorni dalla notifica, rivolgersi al *Tribunale*, in funzione di Giudice unico, mediante ricorso ex artt. 22, 22 bis e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, ove venga contestata la mancata o non rituale notifica della ordinanza-ingiunzione cui si riferisce la medesima cartella;

b) rivolgersi al *Tribunale*, in funzione di Giudice unico dell’esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 615 codice di procedura civile, qualora vengano eccepite irregolarità o nullità attinenti la formazione del ruolo o della cartella stessa.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sugli importi descritti nella sezione “Dettaglio degli addebiti” il trasgressore potrà rivolgersi alla Direzione provinciale del lavoro intestataria.

In relazione a quanto sopra, si invitano codesti Uffici ad uniformarsi alle indicazioni operative fornite, dando ampia diffusione alla presente lettera circolare.

Allegati (a mezzo e-mail):

- 1) Fac-simile “Decreto di rateazione” (art. 19 DPR 602/73)
- 2) Foglio di calcolo per il “piano di rateazione” (Microsoft Excel)

Firmato
IL DIRIGENTE
Dr. Paolo PENNESI

AA/GL/DM/MP/PR
(Gruppo di Lavoro)